

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa
Corso di laurea magistrale in Gestione strategica e Marketing Digitale

Crisi, risanamento e reporting

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2025-2026

La Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale

Una delle modifiche più rilevanti del nuovo ordinamento concorsuale è la **sostituzione della tradizionale procedura fallimentare con la liquidazione giudiziale.**

Volontà di evitare lo stigma economico sociale legato alla qualità di fallito che sottende alla nuova filosofia di fondo che assegna alla liquidazione giudiziale il ruolo di ***extrema ratio* rispetto a tutti gli altri strumenti di soluzione della crisi** che vantano una trattazione prioritaria rispetto alla domanda di apertura della procedura concorsuale maggiore.

Ferma restando tale filosofia di fondo, la procedura di liquidazione giudiziale è sostanzialmente modellata sulla disciplina del fallimento.

La liquidazione giudiziale: presupposti

Presupposto soggettivo:

La procedura di liquidazione giudiziale è applicabile agli **imprenditori commerciali** ➡ che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale o artigiana operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli Enti qualificati pubblici dalla legge.

Resta esclusa: l'impresa minore e l'impresa agricola.

Presupposto oggettivo:

Sussistenza dello **stato di «insolvenza»**:

lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b) CCI).

Insolvenza strutturale e non temporanea

La liquidazione giudiziale: presupposti

Spetta al debitore eccepire e dimostrare di essere una «*impresa minore*» ossia che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (soglie dimensionali):

- **un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, **per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- **un ammontare di debiti** anche non scaduti **non superiore ad euro cinquecentomila**.

La liquidazione giudiziale: deposito della domanda

La liquidazione giudiziale può essere aperta **entro 1 anno dalla cessazione dell'attività** del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Soggetti legittimati al deposito della domanda (con ricorso):

- debitore
- organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa;
- uno o più creditori
- PM

La liquidazione giudiziale: decisione del Tribunale

Entro e non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale deve fissare, con decreto, l'udienza e convocare le parti.

Il debitore deve costituirsi nel procedimento, depositando:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- I bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- una relazione sullo stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore con l'indicazione dei beni e del titolo da cui sorge il diritto;
- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

E' esclusa l'apertura della liquidazione giudiziale quando l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad € 30.000,00 (importo soggetto ad aggiornamento periodico).

La liquidazione giudiziale: decisione del Tribunale

Il Tribunale, quando dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale:

- **nomina il Giudice Delegato e il Curatore;**
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione.
- **autorizza il Curatore:** ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

La sentenza va comunicata:

- al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- all'ufficio del registro delle imprese ai fini della iscrizione;

Produce i propri effetti dalla data di pubblicazione.

La liquidazione giudiziale: organi della procedura

Gli **organi della procedura** di liquidazione giudiziale sono:

➤ **Il Tribunale** concorsuale

è l'organo apicale del procedimento ed è investito della competenza per l'intera procedura.

➤ **Il Giudice Delegato**

ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura

➤ **Il Curatore**

Riveste la posizione di Pubblico ufficiale e cura l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e l'esecuzione di tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del Giudice delegato e del Comitato dei creditori.

➤ **Il Comitato dei creditori**

vigila sull'operato del curatore, autorizza gli atti del curatore ed esprime pareri (viene nominato dal GD)

La liquidazione giudiziale: gli effetti

Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale:

- **Il debitore è privato dell'amministrazione e delle disponibilità dei suoi beni (Spossessamento);**
- **L'amministrazione dei beni è affidata al curatore, il quale è investito della legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione giudiziale ;**
- il curatore acquisisce la legittimazione a stare in giudizio per quanto concerne le controversie, anche pendenti, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
- interruzione automatica dei processi, in modo da consentire al curatore di potersi costituire in giudizio;
- gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti dal medesimo eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci nei confronti dei creditori.
- divieto per i creditori di cominciare o proseguire azioni esecutive e cautelari

La liquidazione giudiziale: le fasi della procedura

Le fasi della procedura di liquidazione giudiziale:

- **Accertamento del passivo (udienze di verifica dei crediti)**
- **Liquidazione dell'attivo (Programma di liquidazione)**
- **Ripartizione dell'attivo (in favore dei creditori secondo le cause legittime di prelazione)**
- **Chiusura della procedura**

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

Abbandono dell'endiadi insolvenza/dissoluzione —→ nesso immediato fra accertamento giudiziale dell'insolvenza e disfacimento dell'impresa.

«L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa»
(art 211 CCI)

- *Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il Tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi **pregiudizio ai creditori** (soppresso il riferimento al grave danno suscettibile di derivare dall'interruzione dell'attività).*
- *Successivamente, il Giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.*

La prosecuzione dell'attività di impresa durante la liquidazione giudiziale è ammessa a condizione che ciò avvenga senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori.

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

La prosecuzione di impresa si realizza nel contesto di una procedura concorsuale caratterizzata dal regime giuridico dello spossessamento del debitore.

Le regole sulla gestione della impresa (e quindi le norme del diritto societario) si conformano al contesto procedurale in cui l'impresa stessa opera. Mentre nella procedura di concordato l'impresa continua ad essere gestita dal debitore sotto la vigilanza degli organi di procedura, nella procedura di liquidazione giudiziale **l'impresa è gestita dal curatore**, il quale opererà in considerazione della esigenza che le sue decisioni operative siano finalizzate alla liquidazione patrimoniale per il soddisfacimento dei creditori.

Nell'esecuzione dell'incarico il curatore è tenuto ad osservare, da un lato, il dovere generico di **corretta amministrazione**, cui si ricollega la responsabilità risarcitoria ogni qual volta il danno scaturisce da scelte palesemente irrazionali; dall'altro, l'obbligo di **amministrare in modo soddisfacente** il patrimonio del debitore sottoposto a procedura.

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

L'esercizio dell'impresa del debitore nella liquidazione giudiziale

Non ha finalità di risanamento o rilancio

(come nella composizione negoziata o nel concordato preventivo)

Ha finalità conservativa

(consentire la difesa dell'unitarietà dei complessi produttivi o della loro sezione ancora residualmente attiva o rivitalizzabile in funzione di una più proficua e redditizia liquidazione)

Strumento deputato a conservare in **funzione riallocativa**, ad insolvenza accertata, l'avviamento e gli *intangibles* dell'azienda in **ottica finalizzata alla massimizzazione dell'attivo**

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

L'esercizio dell'impresa nel corso della liquidazione giudiziale consente la negoziazione dell'azienda indivisa e attiva

Possono essere attuati obiettivi altrimenti inaccessibili

Subentro nella locazione dell'immobile aziendale o negli altri rapporti negoziali indispensabili rispetto all'esercizio dell'attività economica

Utilizzo dei segni distintivi dell'impresa

Mantenimento di licenze, concessioni o autorizzazioni

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

Subordinazione del mantenimento del *going concern* alla tutela dei creditori, non in quanto la continuazione debba tradursi in un vantaggio, ma nel senso che a costoro vada risparmiata ogni *deminutio* in termini di soddisfacimento, secondo una valutazione a largo spettro, che tenga conto dell'eventuale maggior realizzo prognosticamente ricavabile all'esito dell'attuata continuazione dell'attività.

Rilevano non soltanto le utilità stimate sulla base di una potenziale miglior soddisfazione nominale del credito monetario

ad esempio

per i dipendenti dell'impresa può essere più conveniente il mantenimento del posto di lavoro in un'azienda rivitalizzabile con la prosecuzione finalizzata alla riallocazione sul mercato, che non la chiusura dell'opificio, con la perdita del posto di lavoro e il pagamento di una percentuale più alta del credito monetario maturato

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

Affinché la continuazione dell'esercizio dell'impresa sia disposto dal Tribunale con la sentenza che dichiara aperta la Liquidazione giudiziale, occorre una rappresentazione quantitativa e qualitativa delle componenti positive, quindi delle attività patrimoniali, e di quelle negative, quindi delle passività, che formano il patrimonio dell'impresa:

- dettaglio della composizione del patrimonio aziendale
- grado di patrimonializzazione
- livello dei mezzi propri investiti
- totale delle risorse finanziarie disponibili
- fonti di finanziamento
- relazione tra fonti di finanziamento e il capitale impiegato

Devono apparire chiari tanto il fabbisogno finanziario necessario per la continuazione dell'attività, quanto la sua redditività attuale.

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

Un'ipotesi diffusa di prosecuzione dell'attività (c.d. esercizio provvisorio) ha riguardato i fallimenti di società calcistiche che scontavano il rischio di revoca dell'affiliazione (L'art. 16, comma 6, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) prevede l'immediata revoca dell'affiliazione dalla FIGC della società fallita, salvo che l'esercizio dell'impresa prosegua senza soluzione di continuità: in questo caso, la revoca sopravviene solo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo salvo che attraverso l'esercizio provvisorio l'azienda sportiva sia alienata prima di allora).

Altra ipotesi: società che gestiscono l'erogazione di servizi di pubblica necessità o di pubblico interesse:

- somministrazione idrica
- raccolta e smaltimento di rifiuti
- esercizio dell'attività sanitaria (soltanto l'esercizio provvisorio vale a salvaguardare il rapporto di convenzionamento)

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

- **Convocare il comitato dei creditori ogni 3 mesi** per informarlo sull'andamento della gestione, affinché si pronunci sull'opportunità di continuare l'esercizio (art. 211, co. 4)
- Redigere e depositare il **rendiconto semestrale** dell'attività (art. 211, co. 6)
- Al termine dell'esercizio, **depositare il rendiconto finale** (art. 211, co. 6)
- **Informare** il giudice delegato e il comitato dei creditori **di circostanze sopravvenute** che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio (art. 211, co. 6)

La liquidazione giudiziale: esercizio dell'impresa del debitore

- Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità
- Durante l'esercizio **i contratti pendenti proseguono**, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli
- Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.